



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



PNRR-PNC- DL50/2022 ex art.42

ISTRUZIONI OPERATIVE AREA INFRASTRUTTURE E OPERE PUBBLICHE

-3-

Prevenzione e Contrasto Irregolarità

Versione 12/02/2024



INDICE

1	PREMESSA	2
2	CONFLITTO DI INTERESSI E TITOLARE EFFETTIVO	2
2.1	MISURE EX ANTE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEI CONFLITTI DI INTERESSI E DI VERIFICA SUL TITOLARE EFFETTIVO	2
2.1.1	Fase di predisposizione ed approvazione Avviso/Bando di gara	2
2.1.2	Fase di affidamento dell'incarico al personale direttamente coinvolto nella procedura di gara	3
2.1.3	Fase istruttoria delle domande di partecipazione alla gara	4
2.2	VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO	5
2.3	VERIFICA DEL TITOLARE EFFETTIVO	5
2.3.1	Adempimento documentale	5
2.3.2	Acquisizione e controllo dei dati su piattaforma Regis	7
3	DOPPIO FINANZIAMENTO	8
3.1	CONCESSIONE/AFFIDAMENTO	9
3.2	MONITORAGGIO	9
3.3	RENDICONTAZIONE E CONTROLLO	10
4	CONSERVAZIONE DOCUMENTALE	10
5	DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO	11
5.1	MODELLI A SUPPORTO DEL RUP AREA INFRASTRUTTURE E OPERE PUBBLICHE	11
5.2	MODELLI IN CONDIVISIONE	11



1 PREMESSA

La presente Linea Guida è rivolta a tutti i soggetti coinvolti nella gestione, monitoraggio e controllo relativamente agli interventi finanziati nell'ambito del PNRR (**Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**), PNC (**Piano nazionale per gli Investimenti Complementari**), e DI 50 (**Decreto legge n. 50 del 2022 ex art.42**).

Il Comune di Genova assume, tra gli altri, nella fase di attuazione del progetto di propria responsabilità, obblighi specifici in tema di controllo del rispetto dell'adozione di misure di prevenzione e contrasto di irregolarità gravi quali frode, conflitto di interessi, doppio finanziamento nonché verifiche dei dati previsti dalla normativa antiriciclaggio ("titolarità effettive"), come specificato nelle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori, allegato alla Circolare 11.08.2022 n.30 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2 CONFLITTO DI INTERESSI E TITOLARE EFFETTIVO

I soggetti attuatori di misure PNRR-PNC-DL50/2022 devono effettuare apposite rilevazioni circa i titolari effettivi dei soggetti giuridici (società, associazioni o altri enti plurisoggettivi) coinvolti nella realizzazione degli interventi in qualità di appaltatori o subappaltatori, nonché dei venditori nell'ambito di acquisti di immobili/terreni.

Tale verifica consente di individuare la persona fisica o le persone fisiche che possiedono o controllano le persone giuridiche appaltatrici e/o affidatarie di servizi e quindi, in altre parole, coloro nel cui interesse è svolta un'operazione. Ne consegue l'importanza decisiva di questi controlli rispetto alle misure antifrode, antiriciclaggio, antimafia e, più in generale, rispetto alla prevenzione di conflitti di interesse.

2.1 MISURE EX ANTE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEI CONFLITTI DI INTERESSI E DI VERIFICA SUL TITOLARE EFFETTIVO

2.1.1 Fase di predisposizione ed approvazione Avviso/Bando di gara

Il Comune nella fase di predisposizione ed approvazione dell'Avviso/Bando per selezionare il soggetto realizzatore di un progetto di sua responsabilità deve provvedere alla messa in campo di specifiche misure per la prevenzione e contrasto ai conflitti di interesse e utili alla verifica del titolare effettivo.

In particolare, ferme restando le più articolate indicazioni contenute nella sezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO in vigore, a cui si rinvia (consultabile al percorso di rete \\comge\dfs1\AreaTecnica-PNRR\CONTROLLO\Istruzioni operative), il Comune prima della pubblicazione dell'Avviso/Bando di gara deve:



- accertarsi che il bando di gara per l'aggiudicazione degli appalti, preveda esplicitamente **l'obbligo, da parte dei soggetti partecipanti, di fornire i dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo;**
- accertarsi che il bando di gara per l'aggiudicazione degli appalti, preveda esplicitamente **l'obbligo del rilascio di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi a carico dei partecipanti (e dei titolari effettivi);**
- prevedere nel bando **un apposito format per la comunicazione dei dati necessari** per l'identificazione del titolare effettivo (facoltativo);
- prevedere nel bando un **apposito format di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi** con contenuti coerenti all'oggetto dell'aggiudicazione e conformi alla normativa vigente (facoltativo).

Nota: La mancata presentazione della dichiarazione di assenza conflitto di interessi, da parte dei partecipanti in sede di presentazione della domanda, non potrà costituire motivo di esclusione dalla gara.

Tuttavia, la richiesta di presentazione della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi andrà necessariamente reiterata nei confronti del medesimo soggetto qualora risulti aggiudicatario/contraente, ai fini della stipula del contratto e della successiva Rendicontazione.

2.1.2 Fase di affidamento dell'incarico al personale direttamente coinvolto nella procedura di gara

Il Responsabile del Procedimento, prima della sottoscrizione dell'incarico/contratto del personale coinvolto nella procedura di gara, deve provvedere all'esecuzione del **controllo formale al 100%** delle dichiarazioni rese dal medesimo personale al fine della prevenzione e contrasto ai conflitti di interesse.

In particolare, deve:

- accertarsi che, come richiesto dalla normativa in materia di contratti pubblici (cfr. d.lgs. 50/2016 e D.lgs. 36/2023), **il personale** (sia interno che esterno all'Amministrazione/Stazione appaltante) direttamente coinvolto nelle specifiche fasi di una procedura d'appalto pubblico (preparazione, elaborazione, attuazione o chiusura) (es. RUP - membri dei comitati/commissioni di valutazione - personale che contribuisce alla preparazione/stesura della documentazione di gara, ecc..) **abbia rilasciato una dichiarazione attestante l'assenza di conflitto di interessi e di situazioni di incompatibilità consegnandola al responsabile della procedura d'appalto.** In merito si rimanda al "Modello Autodichiarazione assenza conflitto interessi SOGGETTI INTERNI"¹;
- **verificare che le dichiarazioni** in ordine all'assenza di conflitto di interessi **siano state rese** (e sottoscritte) da parte del soggetto in capo a cui ricade effettivamente l'onere per legge della

¹ Per i modelli Cfr. capitolo 5



produzione delle Dichiarazioni Sostitutive di atto Notorio (DSAN) e che siano **coerenti con il format predisposto** dall'Amministrazione/Stazione appaltante e, in tutti i casi:

- prodotte nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000;
 - coerenti con quanto richiesto dalla normativa vigente avuto riguardo sia al contenuto specifico che alle tempistiche di presentazione.
- **provvedere alla modifica delle nomine** in presenza di situazioni di inconferibilità o incompatibilità dichiarate o comunque di un potenziale conflitto di interessi rilevabile già all'interno della dichiarazione che potrebbe compromettere la procedura. Il Dirigente responsabile dovrà, in tal caso, optare per altri provvedimenti di nomina più adeguati a tutela della procedura d'appalto, degli interessi dell'Amministrazione e dello stesso personale.

2.1.3 Fase istruttoria delle domande di partecipazione alla gara

Il Responsabile del Procedimento, prima dell'aggiudicazione dell'appalto, deve provvedere all'esecuzione del **controllo formale al 100%** delle dichiarazioni rese dai partecipanti all'Avviso/gara al fine della prevenzione e contrasto ai conflitti di interesse e per la verifica del titolare effettivo.

In particolare, deve:

- verificare che tutti i soggetti partecipanti alla procedura d'appalto abbiano **fornito i dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo**;
- verificare che tutti i partecipanti alla procedura d'appalto (e i titolari effettivi) abbiano rilasciato **la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, come da "Modello Autodichiarazione assenza Conflitto Interessi SOGGETTI ESTERNI"¹**, per le procedure gestite direttamente dalle Direzioni Attuative dell'Area infrastrutture e Opere Pubbliche, e da **"Modello DSAN SUA"¹**, per le procedure gestite dalla Stazione Appaltante;
- **verificare la correttezza formale delle dichiarazioni ossia che le dichiarazioni in ordine all'assenza di conflitto di interessi e le comunicazioni dei titolari effettivi siano state rese (e sottoscritte) da parte dei soggetti obbligati per legge o dallo specifico Avviso/Bando di gara;**
- **verificare che le dichiarazioni in ordine all'assenza di conflitto di interessi siano coerenti con i format predisposti** dall'Amministrazione/Stazione appaltante e, in tutti i casi:
 - prodotte nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000;



- coerenti con quanto richiesto dalla normativa vigente avuto riguardo sia al contenuto specifico che alle tempistiche di presentazione.

- **verificare che le comunicazioni in ordine al titolare effettivo** siano coerenti con i format (eventuali) predisposti dall'Amministrazione/Stazione appaltante.

2.2 VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO

I controlli relativi alla veridicità delle DSAN acquisite durante le fasi di cui sopra vengono effettuati nell'ambito di quanto previsto per la gestione delle situazioni di conflitto di interesse ed incompatibilità dalle Circolari e Regolamenti del Comune di Genova.

2.3 VERIFICA DEL TITOLARE EFFETTIVO

La verifica del Titolare Effettivo viene svolta dai soggetti indicati al successivo paragrafo 2.3.1 in fase di aggiudicazione della procedura di gara/affidamento diretto o, per i subappaltatori, contestualmente alle verifiche propedeutiche all'autorizzazione al subappalto, nonché in fase di rogito per le procedure di acquisto.

La verifica consente di individuare la persona fisica o le persone fisiche che possiedono o controllano le persone giuridiche appaltatrici e/o affidatarie di servizi e quindi, in altre parole, coloro nel cui interesse è svolta un'operazione. Ne consegue l'importanza decisiva di questi controlli rispetto alle misure antifrode, antiriciclaggio, antimafia e, più in generale, rispetto alla prevenzione di conflitti di interesse.

La procedura relativa al controllo dei titolari effettivi si articola sostanzialmente in due fasi:

- Adempimento documentale;
- Acquisizione e controllo dei dati su piattaforma Regis.

2.3.1 Adempimento documentale

In fase di affidamento dell'appalto/autorizzazione al subappalto, l'ufficio del RUP (se non già richiesto dalla SUA in sede di gara) richiede all'operatore economico affidatario del lavoro/servizio, di presentare una dichiarazione con l'individuazione del/dei titolari effettivi.

La dichiarazione in questione, per cui si rimanda ad apposito modello ("Modello Dichiarazione Titolare effettivo"¹), consente al dichiarante di individuare le posizioni di effettiva titolarità sulla base di tre criteri, da considerare in ordine "gerarchico", ciascuno in via subordinata al precedente.



- a) Il primo criterio da considerare è quello relativo all'assetto proprietario dell'ente, secondo cui i titolari effettivi sono le persone (una o più di una) che detengono una partecipazione uguale o superiore al 25% del capitale societario. Laddove questa percentuale di partecipazione societaria $\geq 25\%$ fosse a sua volta controllata da un'altra entità giuridica non fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo (persona fisica);
- b) se il primo criterio non risulta utile ad individuare la titolarità effettiva, in subordine, rileva il criterio del controllo, per il quale è titolare effettivo la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali (quali ad es. patti parasociali) esercita influenza determinante all'interno degli shareholders;
- c) laddove, infine, non si riesca a risalire al titolare effettivo con l'analisi del primo e del secondo criterio, interviene in ausilio il criterio residuale, che prevede che il titolare effettivo va individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società.

Solo ed esclusivamente nel caso in cui, anche attraverso l'applicazione dei tre criteri sopradescritti, non sia possibile risalire al titolare effettivo, si potrà valutare di utilizzare la casistica definita quale "assenza di titolare effettivo".

NB: Sulla base dell'esperienza sin qui svolta si sono riscontrati alcuni errori sulle Dichiarazione Titolari Effettivi.

I più comuni sono:

- *In caso di individuazione di più Titolari solo il dichiarante sottoscrive la dichiarazione del Titolare Effettivo (deve essere firmata da tutti i Titolari Effettivi);*
- *In caso di individuazione di più Titolari solo il dichiarante sottoscrive la Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi (tutti i titolari devono renderla);*
- *L'impresa dichiara come Titolari Effettivi erroneamente tutti coloro che partecipano all'appalto compresi ad esempio i Direttori Tecnici ed altre figure marginali (tali figure sono da omettere nella successiva verifica).*

In questo caso il RUP si deve fare carico al momento dell'inserimento della relativa documentazione nel fascicolo di progetto di richiedere le opportune integrazioni correzioni.

Per quanto riguarda le **compravendite Immobili/terreni**, essendo stato chiarito solo di recente (Dicembre 2023) l'applicabilità della legislazione sul Titolare Effettivo anche agli atti di compravendita, qualora essi abbiano già avuto esecuzione, dovrà essere cura della Direzione Patrimonio reperire le Dichiarazioni, secondo i modelli citati per le altre procedure di appalto, e l'ulteriore documentazione necessaria alle verifiche di cui al seguente paragrafo.



2.3.2 Acquisizione e controllo dei dati su piattaforma Regis

Una volta espletati gli adempimenti documentali di cui alla prima fase, le verifiche proseguono con la registrazione sul sistema Regis delle informazioni comunicate dagli appaltatori in sede di svolgimento delle procedure di gara, all'interno dell'apposita sezione "*Titolare effettivo*".

La verifica è gestita dal Project Manager/Alta professionalità deputati dei controlli relativamente alla procedura² in atto con l'assistenza dell'Ufficio Project Manager Monitoraggio e Rendicontazione che materialmente inserisce i dati su Regis.

In seguito al caricamento dei dati negli appositi spazi, il sistema mette a disposizione degli strumenti di rilevazione/ricerca delle titolarità effettive attraverso il recupero di dati presso sistemi esterni, consentendo successivamente il confronto tra le informazioni pervenute dall'impresa e dalle banche dati esterne.

La fase di inserimento dati su Regis si articola, dal punto di vista operativo, nei seguenti passaggi:

- 1) inserimento dei nominativi forniti dall'impresa nella Dichiarazione del/dei Titolari Effettivi;
- 2) caricamento dell'allegato (Dichiarazione Titolare Effettivo);
- 3) esecuzione verifica tramite applicazione "COMPARA DATI T.E." nella sezione "Tabella di riepilogo" che renderà disponibile l'esito finale ("COINCIDENZA/NON APPLICABILE").

A seguito dell'iter di cui sopra, i PM/AP saranno di fronte a due distinti output: la dichiarazione presentata dall'appaltatore/subappaltatore e la lista di titolari effettivi ricavata da Regis.

- nel caso il risultato su Regis sia "*coincidenza*" il sistema ha trovato riscontro tra il nominativo inserito (identificato nella Dichiarazione Titolare Effettivo) e quelli contenuti nel database di Regis (lista "*da sistema esterno*"); le verifiche antimafia e sul conflitto di interessi andranno effettuate sulla totalità dei titolari effettivi, ma non sarà necessaria alcuna segnalazione automatica.

- nel caso il risultato su Regis sia "*non applicabile*" possono verificarsi due occorrenze distinte:

- la lista dei titolari effettivi da sistema esterno è vuota - nel sistema non sono ancora presenti i dati relativi a quel titolare effettivo. In questo caso la verifica, nel principio di minima diligenza, viene ottemperata confrontando la dichiarazione sul Titolare Effettivo con i dati disponibili presso la Camera di Commercio e l'Agenzia delle Entrate;
- la lista dei titolari effettivi è implementata ma non c'è coincidenza tra il nominativo caricato (identificato nella Dichiarazione Titolare Effettivo) e la lista "*da sistema esterno*"; oltre alle verifiche antimafia e sul conflitto di interessi in capo alla totalità dei titolari effettivi rilevati da Regis e dalle

² Cfr -1- Istruzioni operative – Organizzazione, Controllo e Rendicontazione



dichiarazioni, occorrerà una segnalazione di non corrispondenza delle verifiche effettuate. Tale segnalazione sarà effettuata dal RUP o dalla PO responsabile attraverso il **Portale Antiriciclaggio**, sito sulla Intranet del Comune di Genova, facente capo all'**Ufficio Controllo successivo regolarità amministrativa degli atti - Prevenzione Corruzione – Trasparenza – Antiriciclaggio**, che si occuperà degli appositi approfondimenti istruttori.

L'eventuale segnalazione non blocca il prosieguo del procedimento.

Essendo stata attivata la possibilità di procedere con la verifica del Titolare Effettivo in Regis solo nel dicembre 2023, e solo per alcune categorie di soggetti (appaltatori) e non essendo ancora stata implementata con la possibilità di verificare subappaltatori (per lavori e servizi) e parte venditrice (per le compravendite), i PM/AP deputati ai controlli dovranno attuare i controlli con il succitato principio di minima diligenza, confrontando la dichiarazione sul Titolare Effettivo con i dati disponibili presso la Camera di Commercio e l'Agenzia delle Entrate.

Qualora le funzionalità mancanti di Regis a riguardo siano implementate in un secondo momento, si dovrà procedere alla riverifica con procedimento ordinario sulla Piattaforma.

NB: La medesima procedura si applica per gli interventi finanziati con misure PNC e DL50 in quanto gli stessi non sono oggetto di rendicontazione sulla piattaforma Regis.

3 DOPPIO FINANZIAMENTO³

Il principio del doppio finanziamento, previsto espressamente dalla normativa europea, prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura. Si tratta di un principio generale di sana gestione finanziaria applicabile al bilancio dell'Unione europea ma valido quale regola generale anche per l'ordinamento interno.

Inoltre, rilevato che il soggetto attuatore dovrà rispettare il divieto di doppio finanziamento in tutte le fasi dell'iter attuativo, si riporta di seguito una disamina delle ipotesi di verifiche e controlli da attuarsi.

³ Allegato 2C - Indicazioni operative sul rispetto del divieto di doppio finanziamento degli interventi PNRR al "Sistema di Gestione e Controllo per l'attuazione degli interventi del Piano di Ripresa e Resilienza di Competenza del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - versione 1.0 del 30 giugno 2022



3.1 CONCESSIONE/AFFIDAMENTO

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021 sono state definite le prime modalità, tempistiche e indicazioni sugli strumenti per la rilevazione dei dati per la fase di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del PNRR.

*Ciò che rileva ai fini del presente documento ma che costituisce, già di per sé, uno degli elementi fondamentali del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici è l'estensione al PNRR della previsione del **Codice unico di progetto (CUP)** e dei relativi Codici identificativi di gara (CIG), quale codice di identificazione di un progetto d'investimento pubblico adottato per garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari e assegnato a ogni progetto al momento della concessione/affidamento.*

L'art. 2 del DPCM citato prevede infatti che le amministrazioni titolari/soggetti attuatori degli interventi sono tenute a garantire che i progetti siano sempre corredati, ai fini dell'ottenimento dei relativi finanziamenti pubblici, del CUP di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che deve figurare già nella fase di presentazione ed in tutte le successive transazioni, inclusa la fattura elettronica, gli ordini di impegno e di pagamento.

3.2 MONITORAGGIO

In conformità all'art. 3 del DPCM 15 settembre 2021, i Soggetti attuatori, in quanto responsabili della realizzazione operativa degli interventi, sono tenuti alla rilevazione dei dati dei progetti finanziati e, in particolare, degli elementi anagrafici e identificativi, della localizzazione, dei soggetti correlati al progetto, delle informazioni inerenti le procedure di affidamento di lavori, acquisto di beni e realizzazione di servizi, dei costi previsionali e delle relative voci di spesa, degli avanzamenti fisici, procedurali e finanziari, della raccolta e catalogazione della documentazione probatoria, nonché dell'avanzamento dei milestone e target collegati.

In particolare, con gli artt. 5 e 6 del DPCM sopra citato vengono specificate le principali indicazioni di carattere operativo volte al monitoraggio e alla tracciabilità dei finanziamenti, nonché alla definizione del set informativo dei singoli progetti, ovvero del set minimo di dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale da raccogliere, conservare e trasmettere. Inoltre, per una dettagliata disamina si faccia riferimento all'Allegato 1 della circolare MEF del 21 giugno 2022, n. 27, dal titolo "Linee guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR".

Tali aspetti ivi indicati contribuiscono direttamente o indirettamente alla costruzione di un sistema valido ai fini della garanzia del rispetto del divieto di doppio finanziamento delle spese di cui alla presente analisi.



3.3 RENDICONTAZIONE E CONTROLLO

Nell'ambito dell'accertamento del rispetto del principio della sana gestione finanziaria dei fondi pubblici e della corretta esecuzione delle operazioni, elementi fondamentali oggetto di controllo sulla spesa rendicontata sono le fatture o documenti equivalenti ed i relativi giustificativi di pagamento.

In particolare, ai fini del rispetto del divieto di doppio finanziamento dei medesimi costi, ai sensi del già citato Regolamento (UE) 1303/2013 (art. 65), sussiste l'obbligo di riportare sui titoli di spesa, sui giustificativi di pagamento, nell'oggetto delle fatture elettroniche, nelle causali dei bonifici, i dati minimi essenziali quali:

- 1. Titolo del progetto ammesso al finanziamento nell'ambito del PNRR*
- 2. Indicazione del PNRR e della Missione/Componente/Investimento/Sub-investimento*
- 3. Estremi identificativi del contratto a cui la fattura/documento giustificativo si riferisce*
- 4. Numero e data della fattura/documento giustificativo*
- 5. Estremi identificativi dell'intestatario (denominazione, CF o partita IVA, Ragione Sociale, indirizzo, sede, IBAN, ecc) conformi con quelli previsti nel contratto*
- 6. Importo (distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge)*
- 7. Indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata (in caso di servizi, il dettaglio sarà riportato nella relazione che accompagna la fattura; in caso di forniture, sarà indicato in fattura il dettaglio dei beni forniti con indicazione, nel caso in cui sia prevista, del luogo di installazione)*
- 8. Indicazione del CUP, CIG (ove applicabile) e il riferimento al contratto*

In casi eccezionali debitamente motivati, in assenza dei dati sopra riportati nei giustificativi di spesa, il soggetto attuatore/esecutore può ottemperare al suddetto obbligo predisponendo un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale fornisce evidenza dei dati non riportati nei giustificativi di spesa e delle diverse coperture finanziarie degli stessi.

Relativamente alle spese del personale, in presenza di buste paga in formato digitale, il rispetto del divieto di doppio finanziamento può essere dimostrato dal Soggetto attuatore attraverso la presentazione, per ogni risorsa rendicontata, di un foglio presenze asseverato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ad evidenza delle ore complessivamente lavorate → timesheet

4 CONSERVAZIONE DOCUMENTALE

Tutti la documentazione relativa al Conflitto di Interessi e del Titolare Effettivo deve essere archiviata nel Fascicolo di Progetto secondo le modalità definite nel documento “-2- Istruzioni operative – Conservazione documentale”.



5 DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO

5.1 MODELLI A SUPPORTO DEL RUP AREA INFRASTRUTTURE E OPERE PUBBLICHE

Tutti i modelli e la documentazione a supporto citati nel presente documento sono disponibili nella cartella di rete dedicata all'Area Infrastrutture Opere Pubbliche:

\\comge\dfs1\AreaTecnica-PNRR\CONTROLLO\Istruzioni operative

5.2 MODELLI IN CONDIVISIONE

La documentazione è reperibile anche nella cartella condivisa disponibile per le Aree del Comune di Genova coinvolte negli interventi PNRR-PNC-DL50/2022 ex art.42, al seguente indirizzo:

<https://comunedigenova.sharepoint.com/:f:/s/istruzionioperativepnrrpncdl50/EtYb8VeMQ-IJkCWG-XhPOFYBQDQCARE63q43qUoZTVemmg?e=2j36cQ>

L'accesso alla cartella è subordinato all'indicazione dei nominativi dei referenti da far pervenire al PM Gestione Tecnica a cura dei Direttori d'Area Interessati.